



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

Area dei Servizi Tecnici e di Supporto
Unità di Staff Servizi Generali

CAPITOLATO SPECIALE

Allegato A

Pagina 1 di 10

CAPITOLATO SPECIALE

per l'affidamento, mediante Accordo Quadro quadriennale, del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari prodotti dai laboratori dei Dipartimenti dell'Università degli Studi di Trieste

CIG A0245CF07A

Redatto dall'Unità di Staff Servizi Generali

Università degli Studi di Trieste

Piazzale Europa n. 1 – 34127 Trieste

tel. +39.040.558.3036-3107

ateneo@pec.units.it

uffoutsourcing@amm.units.it



Articolo 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente servizio ha per oggetto il servizio di raccolta dai depositi temporanei delle unità locali, il trasporto a terra e il conferimento sul mezzo, il trasporto stradale e il recupero/smaltimento dei rifiuti sanitari prodotti dai laboratori dei Dipartimenti nell'espletamento delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Trieste, di seguito denominata "Università".

Articolo 2 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio verrà svolto presso le varie unità locali dell'Università che producono rifiuti sanitari da laboratori presenti nelle sedi di Trieste e Gorizia.

Articolo 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto deve essere assicurato mediante la puntuale osservanza delle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia, nonché della normativa in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute e dell'ambiente.

Articolo 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

L'operatore economico firmatario dell'accordo quadro dovrà effettuare le seguenti specifiche prestazioni:

- a) raccolta da parte del personale dell'Impresa, nelle date e negli orari concordati, dei rifiuti sanitari stoccati nei depositi temporanei ubicati presso ogni unità locale dell'Università. L'Impresa dovrà provvedere alla movimentazione a terra dei rifiuti dai depositi temporanei ai propri mezzi di trasporto ed al carico dei rifiuti sui mezzi di trasporto medesimi, utilizzando proprio personale e proprie attrezzature, se necessarie (pianali, carrelli, ecc.). Tutte le operazioni di movimentazione e carico dovranno essere effettuate esclusivamente dal personale dell'Impresa;
- b) trasporto in ADR e conferimento dei rifiuti con mezzi propri agli impianti autorizzati individuati per le operazioni di recupero/smaltimento;
- c) fornitura, compilazione da parte dell'Impresa (su indicazione del produttore) e rilascio dei formulari identificativi dei rifiuti secondo le modalità previste dalla vigente normativa e di eventuale ulteriore documentazione ove richiesta;
- d) esecuzione a carico dell'impresa di campionamenti e successive analisi merceologiche, chimiche e fisiche, eventualmente necessarie alla caratterizzazione ed alla corretta gestione dei rifiuti (classificazione, identificazione categorie di pericolo, ecc.) effettuate presso laboratorio terzo accreditato scelto dalla stazione appaltante;
- e) trasmissione all'Università delle informazioni necessarie alla compilazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) di cui alla Legge n. 70/1994;
- f) intervento di bonifica in caso di sversamento o perdita accidentale nei locali e nelle pertinenze dell'Università durante le operazioni di movimentazione rifiuti e carico del mezzo.

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nei seguenti termini.

1. Responsabile del contratto e Responsabile del servizio

L'Impresa dovrà nominare un Responsabile del servizio. Quest'ultimo sarà il referente del Direttore dell'esecuzione del contratto dell'Università.

Il nominativo dovrà essere comunicato all'Università dopo la stipula del contratto.

2. Raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti

Alcuni depositi temporanei si trovano in locali il cui accesso e il percorso da effettuare per la raccolta e la movimentazione a terra prevede l'attraversamento di scale. I luoghi di esecuzione del servizio che coincidono con le unità locali dotate di deposito temporaneo sono riportati nella seguente



tabella. In corso di esecuzione del contratto potrebbero aderire altre “unità locali - siti di deposito temporaneo” diversi da quelli indicati in tabella e per tale motivo l’Impresa si impegna ad effettuare il servizio anche presso questi ultimi a parità di condizioni. Parimenti l’Università si riserva la facoltà di rendere inoperante il servizio per quelle sedi elencate nel presente Capitolato che non dovessero più avere produzione di rifiuti.

Strutture	Sedi depositi temporanei rifiuti
Dipartimento di Scienze della Vita	Via Giorgieri 1 – 34127 Trieste
	Via Giorgieri 5 – 34127 Trieste
	Via Giorgieri 10 – 34127 Trieste
	Via Valerio 6/3 – 34127 Trieste
	Via Fleming 31/B – 34127 Trieste
	Via Valerio 28 – 34127 Trieste
	Strada Statale 14 km 163.5 c/o palazzina Q - Area Science Park Campus di Basovizza – 34149 Trieste
Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche	Via Giorgieri 1 – 34127 Trieste
Dipartimento di Ingegneria e Architettura	Via Valerio 6/A – 34127 Trieste
Dipartimento di Fisica	Via Valerio 8/3 – 34127 Trieste
Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute	Via Bottacin 4 – 34128 Trieste
	Punto Franco Vecchio 1 – 34136 Trieste
	Via Alviano 18 - 34170 Gorizia

In particolari occasioni, al personale dell’Impresa potrà essere richiesto il carico sull’automezzo in punti diversi da quelli indicati come depositi temporanei.



Il caricamento dei colli sui mezzi deve essere effettuato cercando di evitare schiacciamento e fuoriuscita di rifiuti. In caso di sversamento accidentale il personale dell'Impresa dovrà provvedere immediatamente, a proprie cure e spese, alla bonifica ed alla messa in sicurezza dell'area oggetto di sversamento, dandone contestualmente comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Le operazioni di ritiro dovranno essere effettuate settimanalmente per un totale di circa 50 ritiri all'anno, sempre nel medesimo giorno della settimana e sempre nella stessa fascia oraria, salvo diverse indicazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto. Ogni ritiro sarà richiesto dall'Università mediante comunicazione per posta elettronica.

Ogni ritiro settimanale prevede di norma la raccolta da 6 o 7 depositi temporanei da effettuare nell'ordine stabilito dalla comunicazione del DEC all'Impresa, che avverrà almeno due giorni prima della raccolta.

Il giorno del ritiro sarà presumibilmente il lunedì, salvo diverse indicazioni da parte del DEC a cui l'impresa dovrà dare seguito.

La fascia oraria per il ritiro dei rifiuti è di norma quella tra le ore 07.45 e le ore 08.30 dei giorni feriali, escluso il sabato.

Il ritiro dei rifiuti dovrà essere effettuato dall'Impresa alla data e all'ora richieste. In caso di ritardi verranno applicate le penali di cui al presente Capitolato.

La calendarizzazione delle operazioni di ritiro potrà essere variata discrezionalmente dall'Università per adeguarla alle proprie esigenze di servizio, dandone tempestiva comunicazione all'Impresa, la quale non potrà apporre alcuna riserva o eccezione sulla variazione della periodicità dei ritiri.

Il trasporto dei rifiuti dovrà essere effettuato esclusivamente con mezzi idonei alla tipologia ed ai quantitativi dei rifiuti da trasportare, conformi alla vigente normativa ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) e condotti da personale munito di patentino ADR e dotato delle necessarie professionalità secondo la normativa vigente. Il possesso delle certificazioni e delle relative abilitazioni ADR sia per gli autoveicoli che per il personale di viaggio potrà essere verificato in qualsiasi momento dal Direttore dell'esecuzione del contratto o suo collaboratore (in caso di partecipante intermediario, il requisito deve essere posseduto dal trasportatore).

Gli automezzi dovranno essere dotati di tutti gli accorgimenti tecnici e di sicurezza, al fine di rendere più agibili le operazioni di carico. L'Impresa dovrà garantire che il trasporto dei rifiuti pericolosi non avvenga contemporaneamente con altri rifiuti morfologicamente incompatibili.

Gli automezzi da impiegarsi per il ritiro dei rifiuti devono attenersi al Codice della Strada e alla normativa comunale in termini di limitazione del traffico nel territorio del Comune di Trieste o nel caso diversamente regolamentata. Gli automezzi devono essere compatibili per il transito e le manovre all'interno dell'area universitaria.

I rifiuti devono essere trasportati presso gli impianti di smaltimento o recupero, di proprietà e/o convenzionati con l'Impresa.

L'Impresa deve garantire la puntualità e la continuità del servizio anche in caso di chiusura o temporanea fermata dell'impianto di smaltimento o recupero, provvedendo a trasportare i rifiuti presso altro impianto regolarmente autorizzato, previa comunicazione e invio della documentazione al Direttore dell'esecuzione del contratto.



Le tipologie dei rifiuti oggetto d'appalto, e le relative quantità presunte **prodotte in 48 mesi** da smaltire, sono le seguenti:

E.E.R.	Stato fisico	Descrizione rifiuto	Produzione stimata 48 mesi (kg)
180103*	Solido non pulverulento	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	22.000,00
180202*	Solido non pulverulento	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni <i>(lettiere da stabulario)</i>	21.200,00
180103*	Liquido	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	1.300,00
180202*	Liquido	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	1.200,00

I quantitativi, in chilogrammi, sopra riportati sono stati stimati sulla base dei rifiuti prodotti nel precedente biennio, ai soli fini dell'espletamento della gara. I quantitativi indicati non costituiscono per l'aggiudicatario un minimo contrattuale garantito.

Non essendo prevedibile in fase di progettazione della gara quantificare i rifiuti che verranno prodotti nel periodo di vigenza contrattuale, i quantitativi sopra riportati saranno pertanto suscettibili di variazione, in aumento o diminuzione, in ragione delle maggiori o minori attività svolte dall'Università. L'Impresa, pertanto, non potrà sollevare eccezioni, riserve o richieste di compensi o indennizzi non contemplati nel presente Capitolato per effetto di variazioni quantitative.

3. Ulteriori tipologie di rifiuti

Qualora si verifichi la necessità di estendere il servizio ad altre tipologie di rifiuti con codici C.E.R. del settore sanitario e veterinario diversi da quelli indicati specificatamente nel presente Capitolato, l'Impresa su richiesta dell'Università fornirà un preventivo di spesa di cui verranno verificate la congruità e convenienza economica ai fini dell'esecuzione del servizio.

4. Contenitori rifiuti

Tutti i contenitori dei rifiuti sono a carico dell'Università che provvederà a far trovare i contenitori idonei nei depositi temporanei.

L'Impresa, a proprie spese, può utilizzare eventuali imballaggi aggiuntivi per il carico dei contenitori sul mezzo (es. bancali, cargopallet, ceste, ecc.). Il peso del rifiuto riscontrato a destino è indicato sul formulario di identificazione rifiuti dovrà essere al netto di eventuali imballaggi aggiuntivi.

5. Documentazione e dati forniti dal produttore di rifiuti

All'atto della richiesta di asporto rifiuti all'Impresa, il Direttore dell'esecuzione del contratto o il suo collaboratore fornirà al Responsabile del Servizio dell'Impresa i dati relativi ai rifiuti da asportare, indicando:

- Denominazione, via e numero civico dell'unità locale
- Codice Europeo Rifiuti (C.E.R.)



- Numero colli da prelevare
- Stato fisico
- Classificazione (pericoloso/non pericoloso)
- Caratteristiche di pericolo
- Quantità stimata da conferire all'impianto (kg)

6. Registrazioni (FIR, Registro, MUD,)

L'Impresa dovrà provvedere a fornire e compilare (su indicazione del produttore) i FIR (formulari identificativi dei rifiuti) secondo le modalità previste dalla vigente normativa, le schede SISTRI e ogni eventuale ulteriore documentazione ove richiesta.

Sul formulario, prima del trasporto, deve essere riportato il peso del rifiuto stimato dal produttore. Il peso sarà successivamente verificato a destino. Il trasportatore dell'Impresa rilascerà al produttore la prima copia del formulario e la scheda SISTRI, se prevista, firmate dal produttore e dal trasportatore stesso. In caso di utilizzo di ViVi.Fir l'impresa rilascerà una copia del Vi.Vi.Fir al produttore.

Le quarte copie del formulario con l'indicazione dei pesi rilevati a destino da parte dell'Impianto dovranno essere inviate, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, per posta raccomandata a:

*Università degli Studi di Trieste
Unità di Staff servizi generali
piazzale Europa n. 1 – 34127 TRIESTE*

L'Impresa si impegna a trasmettere, su richiesta del Direttore dell'esecuzione senza alcun onere per l'Università, i dati necessari alla compilazione del Modello Unico di Dichiarazione (M.U.D.), per ciascun tipo di rifiuto per il quale ha effettuato il servizio. I dati devono comprendere le seguenti informazioni essenziali:

- a) codice CER;
- b) chilogrammi verificati a destino;
- c) luogo di produzione;
- d) data e numero di formulario di identificazione rifiuto;
- e) trasportatore e impianto di destinazione.

L'Impresa si impegna a supportare il Direttore dell'esecuzione del contratto dell'Università in tutte le attività di verifica e controllo inerenti i dati sopra riportati. L'Impresa si impegna ad applicare le disposizioni normative vigenti e ad adempiere a quelle che saranno eventualmente attuate da leggi e regolamenti comunitari e nazionali. L'Impresa si impegna, in ogni caso, a venire incontro alle eventuali motivate esigenze che dovessero pervenire dall'Università sulle attività previste nel presente Capitolato.

7. Campionamenti e analisi

Qualora la vigente normativa preveda per talune tipologie di rifiuti la certificazione di analisi, l'Impresa dovrà provvedere, a proprie spese, ad effettuare i campionamenti del rifiuto e le analisi merceologiche, chimiche e fisiche, finalizzate alla corretta gestione del rifiuto (classificazione, identificazione delle categorie di pericolo, trattamento, trasporto, smaltimento, ecc.). A tal fine l'Impresa dovrà provvedere a reperire un laboratorio di analisi accreditato Accredia scelto assieme alla stazione appaltante. I certificati di analisi in originale o in copia conforme dovranno essere inviati all'Università all'indirizzo PEC ateneo@pec.units.it.



I report di analisi devono pervenire al Direttore dell'esecuzione del contratto, in copia conforme all'originale, all'indirizzo uffoutsourcing@amm.units.it entro 20 giorni consecutivi dal giorno del campionamento.

L'analisi dovrà essere ripetuta prima della scadenza della precedente in modo da garantire la corretta prosecuzione del servizio.

Tutti i campionamenti e le analisi ritenuti necessari sono da intendersi ricompresi nell'importo complessivo offerto dall'Impresa in sede di gara.

Per effettuare i campionamenti, l'Impresa si accorderà con il Direttore dell'esecuzione del contratto per accedere ai depositi temporanei oggetto del servizio.

Nel caso si rendessero necessari campionamenti e analisi di "nuovi" rifiuti da smaltire non specificati nella tabella, l'Impresa dovrà proporre all'Università un preventivo di spesa per l'effettuazione del servizio e solo dopo l'autorizzazione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, sarà possibile per l'Impresa effettuare il campionamento.

Analisi effettuate su iniziativa della sola Impresa, ossia in assenza di autorizzazione, non verranno riconosciute agli effetti di alcuna richiesta di pagamento.

Articolo 5 - VARIAZIONI NELL'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

La stazione appaltante, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto si riserva la facoltà di introdurre, durante l'esecuzione del servizio, quelle varianti procedurali che si riterranno necessarie nell'interesse della buona riuscita e dell'economia del servizio stesso, o perché imposte da nuove disposizioni normative, senza che l'appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi.

Articolo 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

È fatto obbligo all'Impresa, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'Impresa deve provvedere all'applicazione dei disposti del D.Lgs. n. 81/2008 in relazione all'attività oggetto del presente appalto.

L'Università e l'Impresa:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi relativi all'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze tra le imprese coinvolte nell'esecuzione delle attività previste dal presente Capitolato; l'obbligo non si estende ai rischi propri dell'attività dell'Impresa. Resta inoltre a carico dell'Impresa la dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), eventualmente necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza.

Ai fini della valutazione dei rischi dovuti alle interferenze, l'Università ha provveduto ad elaborare il **DUVRI** ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n.81/2008. Gli oneri derivati dai rischi interferenti sono stati valutati in € 400,00 per 48 mesi di appalto.

Articolo 7 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in



tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
5. L'appaltatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Articolo 8 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

Ai sensi dell'art. 126 del Codice, salve diverse sanzioni previste da disposizioni normative, la stazione appaltante, a tutela delle norme contenute nel presente Capitolato, si riserva di applicare all'appaltatore, oltre alle spese straordinarie che abbia dovuto sostenere per assicurare la regolarità e funzionalità della propria attività, un sistema di penali di seguito descritto.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera dell'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare complessivamente il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito.

I ritardi nel servizio e le inadempienze saranno previamente contestati a mezzo PEC, con l'imposizione di un termine di giorni 10 per la presentazione di eventuali giustificazioni, tramite PEC (ateneo@pec.units.it), che saranno valutate dal DEC e dal RUP.

L'ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell'appaltatore dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono.

Articolo 9 - GARANZIA DEFINITIVA

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del Codice, pari al 2 per cento dell'importo contrattuale. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del Codice, per la garanzia provvisoria.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse. Per la cessione del credito si applica quanto disposto dalla legge 52/1991 (disciplina speciale sulla cessione dei crediti d'impresa), nonché dall'art. 120, co. 12 e allegato II.14, articolo 6 del Codice. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.



Articolo 11 - RISOLUZIONE

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti, la stazione appaltante potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con posta elettronica certificata nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nel capitolato speciale.

In ogni caso la stazione appaltante può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con pec, il contratto nei seguenti casi:

- a) qualora l'appaltatore non ottemperi alle prescrizioni del DEC;
- b) qualora l'appaltatore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima del 10% dell'importo contrattuale;
- c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'appaltatore nel corso della procedura di gara;
- d) violazione delle norme in materia di subappalto e subcontratti e cessione del contratto;
- e) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa;
- f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale;
- g) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- h) nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto d'integrità;
- i) in caso di violazione degli obblighi previsti in materia di protezione dei dati personali.

In tutti i predetti casi di risoluzione la stazione appaltante ha diritto di escutere la garanzia definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

Articolo 12 - RECESSO

La stazione appaltante ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal servizio, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con posta elettronica certificata.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
- b) qualora l'appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto l'appaltatore medesimo;
- c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la stazione appaltante.

In caso di recesso, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando



espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Articolo 13 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'appaltatore stesso quanto della stazione appaltante e/o di terzi, in virtù della fornitura di servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

L'appaltatore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche della stazione appaltante e dei terzi, per l'intera durata della presente fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo appaltatore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla fornitura. In particolare, detta polizza tiene indenne la stazione appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'appaltatore possa arrecare alla stazione appaltante, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività del servizio. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per la stazione appaltante e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la fornitura si risolve di diritto, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. È obbligo dell'appaltatore fornire la copia della polizza assicurativa con massimale per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00.

Articolo 14 - FATTURAZIONE

I corrispettivi contrattuali dovuti all'appaltatore si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente all'appalto e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti della stazione appaltante.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'affidatario di ogni relativo rischio e/o alea.

La fattura elettronica mensile dovrà essere intestata a:

Università degli Studi di Trieste

P.IVA 00211830328 - C.F. 80013890324

P.E.C. ateneo@pec.units.it

Unità di Staff Servizi Generali

piazzale Europa n.1 - 34127 - Trieste

indicando tassativamente il **CIG A0245CF07A** e inviate con IPA units e Codice Univoco Ufficio **XB2LIZ**

La fattura verrà pagata esclusivamente dopo la ricezione delle quarte copie.

Al ricevimento della fattura vengono avviate le procedure di verifica della regolarità contributiva. Il pagamento avviene entro trenta giorni dal ricevimento da parte degli enti preposti della documentazione attestante la regolarità contributiva.

Le cessioni di beni e di servizi effettuate nei confronti dell'Università sono soggette allo split payment, con obbligo per l'Università di pagare all'affidatario solo il valore imponibile fatturato. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documentazioni integrative.